

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale l'allegata proposta di delibera avente per oggetto:

SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO TRA IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI E L'UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera;
- Ritenuto di approvarla, riconoscendone il contenuto;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione

DELIBERA

1. di approvare, l'allegata proposta avente ad oggetto:

SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO TRA IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI E L'UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI.

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs.n. 267/00.

ALLEGATI:

Proposta di deliberazione (1 pagina)
Relazione a firma Dr. Ottolenghi (1 pagina)
Convenzione di Tirocinio (1 pagina)
Foglio Pareri (1 pagina)

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO TRA IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI E L'UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI.

LA GIUNTA COMUNALE

- vista l'allegata relazione del settore Relazioni esterne, che si intende far parte integrante e sostanziale del presente atto;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di approvare la convenzione allegata quale parte integrante al presente atto, già sottoscritta dall'Università Commerciale Luigi Bocconi in data 22/01/2008, dando mandato al Sindaco di sottoscriverla ora per allora;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico dell'amministrazione;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;

RELAZIONE

Il Comune di Sesto San Giovanni persegue il completamento delle convenzioni stipulate con gli atenei del territorio per lo svolgimento di tirocini con studenti laureandi e laureati, frequentanti corsi di laurea o scuole di specializzazione post laurea, quale esperienza del mondo del lavoro, anche nel pubblico.

Sono state già sottoscritte convenzioni con gli altri atenei milanesi (l'Università degli Studi di Milano, l'Università degli Studi di Milano Bicocca, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, il Politecnico di Milano, la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM) e con alcuni atenei di altre città (Roma, Torino, Bergamo). Si propone pertanto di sottoscrivere l'allegata convenzione con l'Università Commerciale Luigi Bocconi, dando atto che l'Università l'ha già sottoscritta in data 22/01/2008 e che, per mero errore materiale, non è stata completata la procedura con la sottoscrizione da parte dell'amministrazione comunale, e tenuto conto che in questo intervallo di tempo si sono svolti e conclusi con successo alcuni tirocini.

Si rammenta che il tirocinio è proposto dalle università ai propri studenti, in corso di studi e laureati da non più di diciotto mesi, quale occasione di completamento del proprio percorso formativo e di conoscenza del mondo produttivo. Il tirocinio è infatti un progetto didattico e come tale viene costantemente monitorato dal docente e vede la presenza di un supervisore interno e di un tutor esterno dell'università. Non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere di spesa per l'amministrazione comunale.

Si propone dunque di approvare l'allegata convenzione, già sottoscritta dall'Università Commerciale Luigi Bocconi in data 22/01/2008, dando mandato al Sindaco di sottoscriverla ora per allora; di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico dell'amministrazione; di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Sesto San Giovanni, 27/08/2009

Il Direttore Relazioni esterne
Federico Ottolenghi

CONVENZIONE DI TIROCINIO

La presente convenzione regola i rapporti tra l'Università Commerciale Luigi Bocconi, Via Sarfatti, 25 20136 Milano, codice fiscale n.80024610158, d'ora in avanti "l'Università", rappresentata dal Procuratore Speciale Ing. Alessandro Ciarlo (nato a Milano il 12/10/1942) Vice Direttore Centrale Orientamento e Rapporti con il Mondo del Lavoro e l'Azienda/Ente/Studio Professionale Comune di Sesto San Giovanni, P.zza della Resistenza 20 20099 Sesto San Giovanni (MI) codice fiscale 00732210968, rappresentata da Giorgio Oldrini (nato a Milano il 14/02/1948), d'ora in avanti "l'Azienda", concernenti i tirocini di studenti e laureati e coloro che frequentano corsi Master, dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento e di specializzazione dell'Università, presso la suddetta Azienda. L'attivazione del tirocinio avviene in base alle disponibilità aziendali.

ART.1: Il programma di tirocinio formativo e di orientamento, concordato dall'Azienda con l'Università, ha come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico e di agevolare la scelta professionale di studenti e laureati.

ART.2: Il rapporto di tirocinio non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza in Azienda è seguita e controllata da un tutore aziendale, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e cui risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, e da un tutore dell'Università. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante deve:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART.3: La durata dei tirocini varia da due a sei mesi (la normativa prevede una durata massima di 12 mesi per gli studenti e i laureati da non più di 18 mesi e per coloro che hanno conseguito gli altri titoli di studio sopraindicati da non più di 18 mesi: nel computo del limite non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità). L'interruzione da parte del tirocinante di un'esperienza di stage dovrà essere comunicata tempestivamente all'Università e comporterà per quest'ultimo la sospensione per un periodo di un mese dalla possibilità di formalizzare un nuovo tirocinio.

ART.4: Le aziende possono ospitare tirocinanti nei seguenti limiti:

- aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante;
- aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

ART.5: L'Azienda si impegna a comunicare tempestivamente all'Università tutte le informazioni relative al tirocinante, al contenuto e al periodo di avvio di ciascun tirocinio. Il tirocinio viene formalizzato a mezzo di un progetto formativo contenente le modalità di svolgimento del tirocinio (durata e sede, contenuto e finalità, nominativo dei tutori), nonché quanto indicato all'Art. 6 della presente convenzione in materia di copertura assicurativa. Tale documento è inviato dall'Università al tirocinante e all'Azienda e viene da entrambi controfirmato per accettazione. L'Università si impegna a trasmettere alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

ART.6: Per i tirocini in Aziende che operano su territorio nazionale, l'Università provvederà all'assicurazione INAIL del tirocinante interessato (Posizione INAIL n. 8477566/51). In caso di incidente occorso al tirocinante sul posto di lavoro, questi si impegna a segnalarlo tempestivamente e a far pervenire all'Azienda la necessaria documentazione. Analoga segnalazione deve essere trasmessa all'Università. Il tirocinante sarà altresì garantito per la responsabilità civile dall'assicurazione dell'Università (Polizza RC 518768 Milano Assicurazioni) durante tutto il periodo del tirocinio. Entrambe le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Gli obblighi previsti dall'art.7 del D.Lgs. 626/94 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante (art.2 del D.L. 363/98).

ART.7: Al termine di ogni tirocinio, l'Azienda si impegna a redigere un attestato relativo alla durata e alla natura del tirocinio da rilasciare al tirocinante.

Al termine dell'esperienza di stage sia il tirocinante sia il tutor aziendale si impegnano a compilare la relazione e la valutazione finale di stage fornita dall'Università e a restituirla al Career Service.

ART.8: Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che il trattamento dei dati personali raccolti, in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, avviene ai sensi della legge 196/2003.

ART.9: Per tutto quanto non concordato tra le parti, si fa riferimento alla normativa vigente (art. 18 legge 24 giugno 1997, n. 196 e relativo decreto attuativo 25 marzo 1998, n. 142 e d.lgs n. 276/03)

ART.10: La presente Convenzione ha validità di due anni con rinnovo tacito salvo disdetta o variazione scritta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Data
22/01/2008

L'Università Bocconi

Il Procuratore Speciale



L'Azienda
(timbro e firma)

